

Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo AAF/SAG/COMM. - Cat. 8.4

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE (Art. 19 L. 241/1990 ⁽¹⁾; Art. 49, comma 4-ter, D.L. 78/2010 ⁽¹⁾; Art. 1 D.P.R. 481/2001 ⁽²⁾)

AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome						Nome									
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
data di nascita				cittadinanza				sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
luogo di nascita: <i>Stato</i>						<i>Provincia</i>		<i>Comune</i>							
residenza: <i>Comune</i>				<i>Via, Piazza ecc.</i>						N.					

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Titolare dell'impresa individuale:		
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>
con sede legale nel Comune di		Provincia
Via, Piazza ecc.		N. CAP
R.E.A. n.	C.C.I.A.A. di	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società <input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____		
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>
denominazione o ragione sociale:		
con sede legale nel Comune di		Provincia
Via, Piazza ecc.		N. CAP
R.E.A. n.	C.C.I.A.A. di	

Recapito telefonico: (obbligatorio)

Tel.	Fax	Cel.
------	-----	------

Presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/1990 ⁽¹⁾, dell'art. 49, comma 4-ter, del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ⁽¹⁾ e dell'art. 1 del D.P.R. 481/2001 ⁽²⁾, segnalazione certificata di inizio attività di noleggio di veicoli senza conducente, esercitata nei locali/area siti/a a: ^[*]

Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

con superficie lorda di metri quadrati _____

A FAR DATA DAL _____ ^[]**

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ (firma leggibile e per esteso)

Nota bene:

[*] Il presente modello deve essere presentato integralmente (pagine da 1 a 13), sbarrando con una linea obliqua le sezioni e gli allegati che non interessano.

[**] Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 la presente Scia deve essere presentata ovvero spedita a mezzo raccomandata a.r. preventivamente o contestualmente all'effettivo inizio dell'attività oggetto della stessa, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Dichiara inoltre

1. di non rientrate nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S.; ⁽³⁾

2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia); ⁽⁴⁾

In caso di società, tutte le persone di cui all'art. 2 del D.P.R. 252/1998, compilano l'Allegato A ⁽⁵⁾

3. di avere la disponibilità dei locali adibiti a rimessa in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

proprietario

conduttore

altro *(specificare)* _____;

4. di conoscere le prescrizioni di cui all'art. 84 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992); ⁽⁶⁾

5. che tutti i veicoli utilizzati per l'attività sono nella propria disponibilità giuridica (proprietà, usufrutto, leasing) e che non sono stati locati da altro soggetto terzo;

6. che per i succitati locali è stato rilasciato dal Comune di Zoppola in data _____ il prescritto certificato di agibilità n. _____; ⁽⁷⁾

7. che per la succitata rimessa è stato rilasciato in data _____ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone il prescritto Certificato di Prevenzione Incendi n. _____; ⁽¹⁰⁾

8. che i veicoli oggetto della presente Scia saranno ricoverati nel seguente modo: *(barrare la voce interessa)*

in rimessa pubblica sita a Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

e che la stessa è idonea sotto il profilo urbanistico - edilizio allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

su area pubblica in Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

di cui ha la disponibilità a seguito concessione di suolo pubblico protocollo n. _____ rilasciata da _____ in data _____;

(continua)

(continua)

in rimessa privata senza accesso al pubblico con le seguenti caratteristiche: *(barrare la voce che interessa)*

posta completamente all'aperto in Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

posta al chiuso in Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

e che la stessa è idonea sotto il profilo urbanistico - edilizio allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

in rimessa privata con accesso al pubblico con le seguenti caratteristiche: *(barrare la voce che interessa)*

posta completamente all'aperto in Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

posta al chiuso in Zoppola, frazione _____

Via/Piazza _____ n. _____

e che la stessa è idonea sotto il profilo urbanistico - edilizio allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

Allegati: (barrare la/le voce/i che interessa/no)

Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale del sottoscrittore (carta d'identità oppure altro documento); (obbligatorio)

Allegato A (eventuale, si veda la nota 5);

Allegato B (obbligatorio);

Allegato C (eventuale, in alternativa all'Allegato B);

Planimetria dei locali in scala 1:100 (o inferiore) indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi e dei locali, comprese le vie di entrata e di uscita nonché il/i locale/i destinata/i allo stazionamento dei veicoli oggetto della presente Scia, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; (obbligatorio)

Planimetria della zona in scala 1:2000 (o inferiore), indicante (in caso di rimessa privata all'aperto) lo spazio destinato allo stazionamento dei veicoli oggetto della presente Scia, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; (obbligatorio)

Elenco dei veicolo adibiti a noleggio senza conducente (marca - modello - targa), datato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante; (obbligatorio)

Fotocopia Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) in corso di validità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone per le autorimesse private con più di 9 (nove) autoveicoli o per le autorimesse pubbliche indipendentemente dal numero di vetture ricoverate (si veda il D.M. 16/02/1982, attività n. 92);

Fotocopia Certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune di Zoppola;

Altro (specificare) _____

AAF/SAG/COMM./Scia noleggio di veicoli senza conducente/Versione 01-2010

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

**DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE
ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 ⁽⁵⁾**

Cognome								Nome							
C.F.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
cittadinanza											sesto	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>		
data di nascita:															
luogo di nascita: <i>Stato</i>							Provincia				Comune				
residenza: Provincia							Comune								
Via, Piazza ecc.										N.		CAP			

DICHIARA

che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965" (antimafia). ⁽⁴⁾

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

> Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Data _____

Firma _____
(firma leggibile e per esteso)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 28, comma 6, L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾; Art. 47 D.P.R. 445/2000 ⁽⁸⁾)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
data di nascita	cittadinanza		sessso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
luogo di nascita: <i>Stato</i>		<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>
residenza: <i>Comune</i>	<i>Via, Piazza ecc.</i>		N.

in qualità di: *(barrare la voce che interessa)*

<input type="checkbox"/> Titolare dell'impresa individuale:			
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
con sede legale nel Comune di			Provincia
Via, Piazza ecc.		N.	CAP
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società <input type="checkbox"/> Altro <i>(specificare)</i> _____			
C.F.		P. IVA <i>(se diversa da C.F.)</i>	
denominazione o ragione sociale:			
con sede legale nel Comune di			Provincia
Via, Piazza ecc.		N.	CAP

per l'impianto e/o struttura ubicata/o nel Comune di Zoppola, frazione _____			
Via, Viale, Piazza ecc. _____		N. civico _____	CAP 33080
dati catastali dei locali: foglio _____ mappale/i _____ eventuale subalterno/i _____			

Al fine di: *(barrare la voce che interessa)*

- permesso di costruire
 denuncia di inizio attività dichiarazione di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività
 Altro *(specificare)* _____

DICHIARA

che l'attività: *(barrare la voce che interessa)*

- commerciale (compresi i pubblici esercizi)
 terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di rumorosità sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa, suscettibile di generare inquinamento acustico, come ad esempio:

- impianti di condizionamento e refrigerazione, con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati lontano da altre unità immobiliari e recettori;
- gruppi frigo all'esterno;
- estrattori d'aria;
- impianti di diffusione sonora, videogiochi;
- lavorazioni effettuate all'esterno;

che nello stabile sede dell'attività: *(barrare la voce che interessa)*

sono presenti unità abitative;

non sono presenti unità abitative;

Recettori ^(#) presenti nelle vicinanze: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

abitazioni

edifici pubblici

parchi pubblici

aree giochi

altro: *(elencare dettagliatamente)* _____

Codice ISTAT e categoria di appartenenza: ^(##) _____

Tipologia dell'attività: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

Attività commerciali disciplinate dalla L.R. 29/2005:

alimentare non alimentare non alimentare a basso impatto tabella speciale

esercizio di vendita al dettaglio di vicinato di media struttura *(minore)*

esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante su posteggio in concessione *(mercato)*

punto vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivo non esclusivo

Attività terziarie:

noleggio di veicoli senza conducente (D.P.R. 481/2001)

rimessa di veicoli (D.P.R. 480/2000)

Descrizione dell'attività: _____

Causale per cui viene resa la presente dichiarazione: *(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)*

apertura/avvio nuova attività

trasferimento di sede

ampliamento della superficie di vendita *(dettaglio)* superficie aperta al pubblico *(somministrazione)*

riduzione superficie di vendita *(dettaglio)* superficie aperta al pubblico *(somministrazione)*

subingresso in proprietà in gestione

ritorno in disponibilità dell'azienda/ramo d'azienda

altre modifiche all'attività *(specificare quali)*: _____

Orari e frequenza di esercizio: _____

Presenza di zone di carico/scarico e movimentazione merci: *(barrare la voce che interessa)* SI NO

Se si indicare la/le zona/e nella planimetria allegata e descrive di seguito con quali modalità avviene il carico/scarico e la movimentazione delle merci: _____

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica: *(tutti gli allegati devono intendersi obbligatori e dovranno essere prodotti in duplice copia)* (###)

1. estratto di mappa in scala adeguata (scala 1:2.000 / 1:5.000, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante) e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio (scala 1:100 o inferiore, datata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante) con indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali (per esempio: negozio, bar, ristorante, servizio igienico, magazzino, ufficio, cucina, ecc.);
2. estratto del P.R.G.C. vigente della zona per un intorno sufficientemente ampio (datato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante);
3. ubicazione, nell'estratto di mappa, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc.).

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 ⁽⁸⁾ del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere edotto che rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, e che copia della presente dichiarazione sarà inviata, per conoscenza, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) di Pordenone.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

(firma leggibile e per esteso)

Note:

(#) Per "recettore" si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dell'art. 2 della L. 447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

(##) Per il codice ISTAT e la categoria di appartenenza si veda in alternativa:

- la propria visura camerale ("Classificazione ATECORI 2007");
- il sito internet www.istat.it (sezione Strumenti > Definizioni e classificazioni > Classificazione delle attività economiche - Ateco).

(###) La documentazione tecnica, almeno in parte, potrà essere reperita presso lo Sportello Catastale Decentrato attivo presso l'Ufficio Tributi (tel. 0434/577508, orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10:00 - 12:30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30) e presso l'Ufficio Edilizia Privata (tel. 0434/577515, orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 10:00 - 12:30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALLA CONFORMITÀ DELLA D.I.AC. *STANDARD* AI CRITERI REGIONALI
E DI RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE FISSATI DALLA LEGGE**

Il/La sottoscritto/a:

Cognome		Nome	
data di nascita	cittadinanza	sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
luogo di nascita: <i>Stato</i>		<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>
residenza: <i>Comune</i>	<i>Via, Piazza ecc.</i>		N.

Recapito telefonico: (*obbligatorio*)

Tel.	Fax	Cel.
------	-----	------

in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, iscritto al n. _____ dell'elenco dei "Tecnici competenti in acustica ambientale" della Regione _____, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla norme di legge in vigore,

DICHIARA

che per l'avvio dell'attività (*barrare la voce che interessa*)

commerciale (compresi i pubblici esercizi) terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

di (*specificare quale*) _____

ubicata nel Comune di Zoppola, frazione _____

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. civico _____

dati catastali dei locali: foglio _____ mappale/i _____ eventuale subalterno/i _____

in relazione a quanto previsto dalla L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾, dalla L. 447/1995 ⁽¹¹⁾ e dal D.P.C.M. 01/03/1991 ⁽¹¹⁾, la documentazione di impatto acustico (o D.I.AC. *standard*) dell'attività prevista nell'immobile di cui sopra, allegata alla presente segnalazione certificata di inizio attività (Scia), è stata redatta dal sottoscritto in data _____:

- secondo quanto previsto dai "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 17/12/2009, n. 2870 (e dalla sezione specifica prevista per tipologia di attività dai *Criteri* stessi), pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 07/01/2010 ⁽¹¹⁾;
- che l'attività stessa non supera i limiti di rumore previsti dalle leggi vigenti in materia ex art. 41, comma 1 ter, della L.R. 16/2007 ⁽¹¹⁾ e D.P.C.M. 01/03/1991 ⁽¹¹⁾.

Il sottoscritto è consapevole che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, della L. 241/1990 è punito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. 241/1990, con la reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

> Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Data

Firma del tecnico competente in acustica ambientale

_____ (firma leggibile e per esteso)

AVVERTENZE:

COPIA DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DOVRÀ ESSERE PRESENTATA OBBLIGATORIAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO IL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ. ⁽⁹⁾

AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, DELLA L. 241/1990 LA PRESENTE SCIA DEVE ESSERE PRESENTATA O SPEDITA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. PREVENTIVAMENTE O CONTESTUALMENTE ALL'EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA STESSA, PENA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. ⁽¹⁾

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la sicurezza sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
3. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostituzione o indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza/segnalazione da Lei avanzata/presentata.
4. I dati potranno essere diffusi/comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo ai fini del rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, il responsabile del trattamento è il dott. Michele Sartor.
6. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante
per presa visione

(firma leggibile e per esteso)

Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l'oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività.

(1) Si riporta il testo dell'art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*) della L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*):

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [ABROGATO]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

Estratto dall'art. 49, commi 4-bis e 4-ter (*Disposizioni in materia di conferenza di servizi*) del D.L. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con L. 122/2010:

"4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

[...]

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."

(2) Si riporta il testo del D.P.R. 481/2001 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente*):

Art. 1

"1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia."

Art. 2

"1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate."

Art. 3

1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza."

(3) Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.:

"Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione."

(4) Estratto dell'art. 10 della L. 575/1965 (*Disposizioni contro la mafia*):

"1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

[...]"

(5) Si riporta il testo dell'art. 2 (*Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia*) del D.P.R. 252/1998 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*):

"1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."

(6) Si riporta il testo dell'art. 84 (*Locazione senza conducente*) del D.Lgs. 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*):

"1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'Interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 38,00 a euro 155,00 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

(7) Si riporta il testo dell'art. 27 (*Certificato di agibilità*) della L.R. 19/2009 (*Codice regionale dell'edilizia*):

"1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

2. Il certificato di agibilità è rilasciato dal Comune con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;

b) ristrutturazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se necessaria a seguito delle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento."

(continua)

(continua)

Si riporta il testo dell'art. 221 (*Ispesione negli edifici indicati nell'articolo precedente*) del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii.):

"Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità."

Si riporta il testo dell'art. 222 (*Dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa*) del T.U.LL.SS.:

"Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero."

(8) Si riporta il testo dell'art. 483 (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) del codice penale (approvato con R.D. 1398/1930 e ss.mm.ii.):

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."

Si riporta il testo dell'art. 21 (*Disposizioni sanzionatorie*) della L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*):

"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall' articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2 bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20."

Si riporta il testo dell'art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) del D.P.R. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*):

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

Si riporta il testo dell'art. 75 (*Decadenza dai benefici*) del D.P.R. 445/2000:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Si riporta il testo dell'art. 76 (*Norme penali*) del D.P.R. 445/2000:

"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

(9) Estratto dell'art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) del D.P.R. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):

"[...]"

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

"[...]"

(10) Si riporta il testo dell'art. 16 (*Certificato di prevenzione incendi*) del D.Lgs. 139/2006 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*):

"1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340."

Si riporta il testo dell'art. 19 (*Vigilanza*) del D.Lgs. 139/2006:

"1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza."

Si riporta il testo dell'art. 20 (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) del D.Lgs. 139/2006:

"1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. Previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo."

Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2 (*Norma finale*) del D.Lgs. 139/2006:

"2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti."

(continua)

(continua)

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5 (*Rilascio del certificato di prevenzione incendi*) del D.P.R. 37/1998 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*):

"5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività."

Si riporta l'articolo unico del D.M. 16/02/1982 (*Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi*):

"I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi» già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale»."

Estratto dall'Allegato (*Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)*) al D.M. 16/02/1982:

"[...]

92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

[...]"

(11) Si riporta il testo dell'art. 28 (*Disposizioni in materia di impatto acustico*) della L.R. 16/2007 (*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*):

"1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)."

Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1 ter (*Norme transitorie*) della L.R. 16/2007:

"Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)."

(continua)

(continua)

Estratto dell'art. 2 (*Definizioni*) della L. 447/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*):

"1. Ai fini della presente legge si intende per:

[...]

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; [...]"

Estratto dell'art. 3 (*Competenze dello Stato*) della L. 447/1995:

"1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

[...]"

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17/12/2009 ad oggetto: "LR 16/2007, art. 18, comma 1, lett. c) - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico. Approvazione definitiva" è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 1 del 07/01/2010 (pagg. 189 - 209). Il B.U.R. è liberamente consultabile sul sito internet www.regione.fvg.it (sezione consulta > bollettino ufficiale).

Il D.P.C.M. 01/03/1991 ha per oggetto: "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ed è stato pubblicato sulla G.U. 08/03/1991, n. 57.

Estratto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

Si riporta il testo dell'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Si riporta il testo dell'art. 8 (*Esercizio dei diritti*) del D.Lgs. 196/2003:

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento."

Si riporta il testo dell'art. 9 (*Modalità di esercizio*) del D.Lgs. 196/2003:

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni."

Si riporta il testo dell'art. 10 (*Riscontro all'interessato*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro."

Si riporta il testo dell'art. 11 (*Modalità del trattamento e requisiti dei dati*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati."

Si riporta il testo dell'art. 13 (*Informativa*) del D.Lgs. 196/2003:

"1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile."